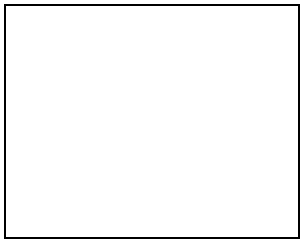
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26948 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 273–2026 R.G. proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dagli Avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANGELA BARTOLOMEO e GIUSEPPE LEPORE giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

BONALI DAVIDE RICCARDO

-intimato-

avverso la sentenza n. 1379/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 17/03/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Milano propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l'appello della contribuente avverso la sentenza n. 346/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che aveva accolto il ricorso Davide Riccardo Bonali avverso avviso di accertamento IMU annualità 2016.

Il contribuente è rimasto intimato.

Con decreto del 16/4/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con unico motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione della L. 742/1969 e della L. 197/2022, nonché dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38 del d.lgs.vo n. 546/1992 ed in particolare viene criticata la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di secondo grado riteneva che l'appello fosse stato tardivamente proposto, non potendosi ritenere cumulabili i periodi di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sospensione feriale e di sospensione straordinaria prevista per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

2.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue:« ... pur tenuto conto della sospensione straordinaria (per 11 mesi) dei termini di impugnazione disposta (per le liti "definibili", ove i termini scadessero tra il 1°.01 e il 31.10.2023) dall'art. 1, comma 199, della l. 197/2022, come modificato dall'art. 20 d.l. 34/2023 (conv. in l. 56/2023) ... nella specie, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 03.02.2023, il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, di cui all'art. 327, 1° comma, cpc (cui rinvia l'art. 38 d.lgs. 546/1992), veniva a scadenza il 03.07.2024 (6 mesi + 11 mesi di sospensione, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata), dovendo escludersi, in caso di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi, la cumulabilità dell'anzidetta sospensione straordinaria dei termini di impugnazione con quella dei termini processuali in periodo feriale prevista dall'art. 1 l. 742/1969 (nel testo novellato, da ultimo, dal d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014) (in tal senso cfr. Cass. 9377/2025, nonché, con riferimento ad ipotesi analoghe, Cass. 3598/2023 e Cass. 28398/2021). Il ricorso d'appello è stato, invece, notificato a controparte dal Comune di Milano solo in data 24.07.2024, e cioè quando il termine utile per la proposizione del gravame era ormai spirato».

2.3. In diritto questa Corte si è più volte espresso escludendo la cumulabilità della sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. n. 3210 del 2026; cfr., in senso analogo, Cass. n. 9377 del 2025).

2.4. Il Giudice di secondo grado ha pertanto fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema oggetto della presente controversia, dal momento che, nel caso di specie, i due termini di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sospensione riguardavano periodi temporali sovrapponibili, risultando di conseguenza non cumulabili.

3. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale